

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione:

- **alla valutazione dei rischi** anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- **all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore**
- **all'attività di informazione e formazione dei lavoratori**
- **all'organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Il medico competente inoltre **istituisce, aggiorna e custodisce**, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore** sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria stessa e la trascrizione dei relativi risultati, presso un luogo di custodia che deve essere concordato ovviamente con il datore di lavoro.

Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale.

Alla cessazione del rapporto di lavoro egli consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni.

**Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui essi sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.**

Fornisce altresì informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il medico competente inoltre **comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata** e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

**Egli visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.** L'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

La sorveglianza sanitaria come dicevamo è effettuata dal medico nei casi previsti dalla normativa vigente oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Per quanto riguarda **la sorveglianza sanitaria** essa comprende:

- la **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- la **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora previsti dalla normativa, viene stabilita di norma in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

Anche l'organo di vigilanza con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quella indicata dal medico competente.

La sorveglianza prevede la **visita medica su richiesta del lavoratore** qualora sia ritenuta dal medico competente stesso correlata a dei rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa e viene svolta al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria comprende inoltre:

- La **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità specifica.
- la **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.
- la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi** al fine di verificare l'idoneità della mansione.

Il medico può svolgere infine le visite mediche preventive in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro.  
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare eventuali stati di gravidanza.

Le **visite mediche** a cura e spese del datore di lavoro **comprendono** esami clinici biologici ed eventualità diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente.

Nei casi e nelle condizioni previste dall'ordinamento, **le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti.**

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **l'idoneità**
- **l'idoneità parziale** che può essere temporanea o permanente con eventuale prescrizione o limitazioni
- **l'inidoneità temporanea**
- **l'inidoneità permanente.**

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti stessi temporali della validità.

Avverso il giudizio del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone eventuali ulteriori accertamenti per arrivare alla conferma, alla modifica o alla revoca del giudizio stesso.

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore ove possibile a mansioni equivalenti o in difetto a mansioni inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

## Consumo di alcol e droga

Il consumo di alcol e droga sta diventando un fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età e in ogni ambiente di lavoro.

Negli ambienti di lavoro, dove le condizioni psico-fisiche del lavoratore sono un presupposto fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri, sia l'assunzione di bevande alcoliche che il consumo di sostanze stupefacenti sono tra i fattori che influenzano negativamente il comportamento dei lavoratori e sta creando situazioni di forte rischio, condizionando il benessere durante le ore lavorative.

La legislazione vigente nel nostro paese ha recentemente previsto un più accurato controllo sui lavoratori che svolgono mansioni ad elevato rischio per sé e per gli altri con l'obiettivo di disincentivare condotte pericolose.

Si ritiene tuttavia che il principale strumento di contrasto delle dipendenze debba essere la sensibilizzazione degli interessati attraverso un'informazione chiara e completa per ottenere luoghi di lavoro liberi dalle conseguenze negative legate al consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

## Definizione di alcol

Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte da alcol e da una minor quantità di altre sostanze come coloranti etc.

**L'alcol o etanolo è una sostanza con un'elevata capacità di indurre dipendenza fisica o psichica ed effetti di tolleranza** (bisogno di dosi progressivamente più elevate per raggiungere l'effetto desiderato).

In relazione ai comportamenti nei confronti dell'alcol si distinguono:

- **gli astemi**, coloro i quali non hanno mai voluto o potuto bere alcolici
- **gli astinenti**, coloro che in passato hanno bevuto bevande alcoliche e che ora per motivi diversi hanno deciso di astenersi dal bere qualsiasi bevanda alcolica
- **i consumatori** che sono coloro che consumano bevande alcoliche.

La definizione di **consumatori a basso rischio** si basa sull'identificazione dei consumatori che non eccedono le quantità che gli organismi di tutela della salute indicano come il limite massimo per non correre i rischi o i pericoli o danni alla salute.

E' considerato **“a basso rischio per la salute”** il consumo giornaliero di alcol non superiore a: zero unità per coloro che non hanno compiuto 16 anni, una unità per coloro che hanno tra 16 e 20 anni ed oltre i 65 anni, 1 o 2 unità per le donne, 2/3 unità per i restanti.  
Per unità si intende il bicchiere di qualsiasi bevanda alcolica.

Si definiscono **“a rischio”** coloro che consumano alcol in tali quantità e modalità da influenzare negativamente la loro salute.

Gli **alcol-dipendenti** sono coloro che presentano tolleranza, sintomi di astinenza e per i quali l'alcol rappresenta una priorità crescente nonostante crei problemi di natura fisica, psicologica e sociale.

Alcuni contesti richiedono l'astensione assoluta dal consumo di alcol, ad es. se si deve guidare, se si deve svolgere un'attività lavorativa, se si hanno meno di 16 anni di età, se si soffre di malattie acute o croniche, se si assumo farmaci, se si è in gravidanza o in allattamento.

Quando l'attività lavorativa svolta comporta un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza o l'incolumità e la salute di altre persone è vietato assumere bevande alcoliche pertanto l'alcolemia deve essere zero.

Chi svolge un'attività lavorativa a rischio elevato di incidenti per sé e per gli altri non deve assumere bevande alcoliche prima e durante lo svolgimento della propria attività.

Va ricordato infatti che l'alcol permane nell'organismo per lungo tempo anche dopo l'assunzione.

Dopo l'ingestione di sostanze alcoliche l'alcolemia raggiunge il punto massimo in circa mezz'ora se il consumo è stato effettuato a digiuno o circa un'ora se la bevanda è assunta durante o dopo un pasto.

Mediamente occorrono da uno a due ore per eliminare ogni unità alcolica bevuta, cioè mediamente un bicchiere. Per eliminare un bicchiere serve un'ora, per due bicchieri due ore e via dicendo.

L'alcol può esporre a forti rischi di incidenti e infortuni anche in conseguenza di un singolo e occasionale bisogno di consumo, spesso erroneamente valutato come innocuo per la salute e per la propria capacità di attenzione e reazione.

L'organizzazione mondiale della sanità stima che il 10/30% di infortuni sul lavoro siano alcol-correlati.

L'effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato dall'alcol e può causare danni in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale, all'apparato cardiovascolare. Per esempio risultano dannose le seguenti associazioni: alcol+solventi, alcol+pesticidi, alcol+metalli.

L'assunzione di alcol è tassativamente vietata dalla legge quando si svolgono attività di elevato rischio per sé e per gli altri, come ad esempio:

- lavori a contatto con gas tossici
- lavori a contatto con fitofarmaci
- lavori in impianti di manutenzione
- dirigenti e i preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante, i cosiddetti siti rir



- mansioni sanitarie, come ad esempio il medico specialista in anestesia e rianimazione, il medico e l'infermiera di bordo, il medico preposto all'attività diagnostico terapeutiche, l'infermiere ed infine tutti gli operatori che vigilano sull'infanzia, l'infermiere pediatrico addetto ai nidi d'infanzia
- insegnanti di ogni ordine e grado
- mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi comprese attività di guardia particolare giurata

- 
- mansioni inerenti le attività di trasporto
  - addetti o responsabili della produzione, detenzione e trasporto di esplosivi
  - addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni
  - mansioni che prevedono attività in quota oltre i 2 m d'altezza

## **La gestione di lavoratori con problemi alcol-correlati**

La norma di riferimento prevede l'effettuazione di test che consentono l'accertamento immediato di un'intossicazione alcolica che possono essere effettuati dal medico competente o dai medici del servizio di prevenzione.

A seguito di una positività ai test alcolimetrici la normativa non consente al medico aziendale l'avvio di una specifica procedura accertativa circa l'inidoneità della mansione.

E' tuttavia facoltà dell'impresa richiedere l'idoneità fisica del lavoratore secondo quanto previsto dallo statuto dei lavoratori.

Qualora fossero presenti concreti sospetti di eventuali condizioni individuali di cronica assunzione di sostanze alcoliche da parte di lavoratori che svolgono attività per le quali l'assunzione di alcol rappresenta un rischio aggiuntivo, è altrettanto possibile che il medico competente effettui ulteriori accertamenti specifici al fine di esprimere l'idoneità alla mansione.

## Definizione di droga

Il termine **droga** conosce definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per identificarlo. Dal punto di vista **farmacologico** l'espressione **droga** si riferisce a **qualsiasi sostanza sintetica o naturale la cui funzione provoca una modificazione della coscienza e della percezione del cuore.**

Dal punto di vista **legale** invece vengono definite droghe le sostanze contenute **in un elenco che periodicamente viene aggiornato dal Ministero della Salute.**

In pratica ciò vuol dire che una droga non viene considerato illegale finché non viene approvato il relativo provvedimento ministeriale, anche se da un punto di vista farmacologico può comunque essere considerata una sostanza pericolosa.

**La normativa inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha reso obbligatorio l'esecuzione di test per la ricerca delle sostanze stupefacenti per i lavoratori che svolgono alcune mansioni.**

Per tali lavoratori la negatività del test è requisito indispensabile per il rilascio dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.

La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede l'analisi di screening che sono analisi preliminari eseguite per evidenziare l'assunzione di stupefacenti.

Qualora risulti positiva deve essere sempre effettuata un'ulteriore analisi di conferma che serve ad escludere false positività dovute all'assunzione di sostanze diverse da quelle cercate, ad esempio farmaci. Seguono le controanalisi che consistono nella ripetizione dell'analisi di laboratorio su richiesta del lavoratore.

La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato dal medico competente e dal lavoratore.

La normativa prevede quali sono i lavoratori per i quali è esplicitamente vietato l'utilizzo di droghe, ad esempio:

- addetti all'impiego di gas tossici, alla fabbricazione e all'utilizzo di fuochi d'artificio
- addetti alla direzione e conduzione di impianti nucleari
- mansioni inerenti le attività di trasporto





- possessori di patente CDE
- tassisti
- autisti
- addetti alle ferrovie
- personale navigante
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Le procedure per gli **accertamenti sanitari** di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti si dividono in **primo livello**, che sono quelle svolte medico competente e di **secondo livello**, che sono quelle svolte dal SERT il servizio tossicodipendenze dell'asl.

Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui essi assumano sostanze stupefacenti. E' possibile tuttavia presentare ricorso contro il giudizio del medico competente presso il collegio medico della asl.